NORME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 1

Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, e' affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.(1)

Versione in vigore dal 23 aprile 1989, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri
Estremi	Legge 12 aprile 1984, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1984

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 17 aprile 1989 n. 134 (con l'art. 1) ha disposto che "il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e' prorogato di un anno".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-affidamento-del-servizio-per-il-trasporto-dei-detenuti/art-1-affidamento-del-servizio-per-il-trasporto-dei-detenuti-all-arma-dei/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it